

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2612)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1963  
(V. Stampato n. 4175)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 febbraio 1963*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 della Convenzione stessa.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

**CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO**

Lo STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO e la REPUBBLICA ITALIANA, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 21 aprile 1951, hanno convenuto quanto segue:

## Art. 1.

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente Convenzione.

## Art. 2.

Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

## Art. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

## Art. 4.

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

## Art. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di cento milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre dieci milioni di pezzi.

## Art. 6.

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di cento milioni di lire italiane e per non oltre dieci milioni di pezzi.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di cento milioni di lire italiane e per non oltre dieci milioni di pezzi.

Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà altresì coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

## Art 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corsi, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra Parte.

## Art. 8.

La Repubblica Italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

## Art. 9.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Essa resterà in vigore per dieci anni con effetto dal 1° gennaio 1961, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA nella Città del Vaticano, in duplice originale, il 31 luglio 1962.

*Per lo Stato  
della Città del Vaticano*

AMLETO GIOVANNI Card. CICOGNANI

*Per la  
Repubblica Italiana*

BARTOLOMEO MIGONE